



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Area Seconda Rapporto e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Fasc. n. 1809/2025

Teramo, data del protocollo informatico

AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI SIG.RI SEGRETARI COMUNALI ED UFFICIALI ELETTORALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
TERAMO

Allegati: n. 1

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Nomina dei presidenti e degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione e altri adempimenti dei Comuni.

In relazione alle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, con circolare n. 35/2025 in data 28 aprile scorso il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha richiamato alcuni altri adempimenti preparatori del relativo procedimento elettorale.

NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 9 maggio 2025**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 19 maggio 2025**, deve trasmettere a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

A) NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Area Seconda Ricordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Resta inteso che, come già precisato con circolare n. 28/2025 (trasmessa con prefettizia n. 27525 del 17 aprile), nel comune di Castilenti, qualora nei medesimi giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 dovesse svolgersi anche il **turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, il numero di scrutatori per ogni sezione sarebbe di 4 (quattro)** (art. 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, in corso di conversione).

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 14 maggio e lunedì 19 maggio 2025**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in *file* formato *word* il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici stampati dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A saranno consegnati da questa Prefettura-UTG.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 24 maggio 2025**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 5 giugno 2025**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Area Seconda Rapporti e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

In merito alla composizione e alle modalità di costituzione delle **sezioni speciali** che saranno eventualmente istituite **per l'esercizio del voto da parte dei cd. elettori fuori sede**, come già chiarito con circolare n. 20/2025 cfr. prefettizia n. 24014 del 3 aprile 2025), trovano applicazione le disposizioni di carattere generale, fatto salvo quanto diversamente previsto dal sopra citato decreto-legge n. 27/2025.

In particolare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del predetto decreto-legge, il **presidente della sezione speciale è nominato dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio** degli elettori ammessi a votare fuori sede, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d'appello; **gli altri componenti della sezione sono parimenti nominati dal Sindaco del medesimo comune di temporaneo domicilio**, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 95/1989. Infine, **il segretario è designato dal presidente della sezione speciale** tra gli iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune di temporaneo domicilio.

Nondimeno, ove necessario, **il presidente, gli scrutatori e il segretario possono essere individuati tra gli stessi elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede** e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina.

Si richiama nuovamente l'attenzione delle SS.LL. in merito alla necessità di raccogliere la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, a essere inseriti in un **apposito elenco aggiunto** e a subentrare nelle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

B) CONSEGNA, AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in particolare a coloro che alla data dell'**8 giugno 2025, primo giorno di votazione**, avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Area Seconda Ricordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso codesti Comuni di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura-UTG, al consueto indirizzo pec: **protocollo.prefte@pec.interno.it**.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

C) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di votazione della domenica (**venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025**), **dalle ore 9 alle ore 18;**
- nei giorni della votazione (**domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè **dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.**

Si invitano le SS.LL. a disporre affinché, nei periodi indicati, siano adottate opportune misure organizzative volte a potenziare e a ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Vorranno, altresì, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

D) AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI CON DISABILITÀ

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
Area Seconda Ricordo e collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni elettorali e referendarie

di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto delle persone con disabilità.

Per accedere a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 5 a sabato 7 giugno 2025**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai soggetti con disabilità.

E) SERVIZI DI TRASPORTO

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, nei giorni della votazione, al fine di facilitare l'affluenza alle urne, possono organizzare speciali servizi di trasporto.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
Fabrizio Stelo

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FABRIZIO STELO

In Data/On Date:

martedì 29 aprile 2025 17:08:40